

ALLEGATO

**DICHIARAZIONE IN MATERIA DI *DE MINIMIS* (\*)**

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) nato/a (prov. )

il / /

residente a (prov. )

Via N. , (CAP ), codice fiscale ,

in qualita# di Legale Rappresentante della Impresa (indicare denominazione e ragione sociale):

 , avente sede legale nel Comune di

(prov. ) in Via N. (CAP ), Tel.

 Fax ,

indirizzo e-mail , PEC , codice fiscale , Partita IVA

DICHIARA:

che l’esercizio finanziario della impresa ha inizio il ……/……/…………… e termina il ……/……/…………… di prendere atto del contenuto dell’allegata informativa

di non avere ottenuto, nell’esercizio finanziario in cui verra# concesso il contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, alcuna agevolazione economica di qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti concesse ai sensi del Regolamento de minimis:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data dell’atto di concessione dell’agevolazione | Data di erogazione dell’agevolazione | Provvedimento agevolativo (legge, regolamento ,ecc.) | Autorita# responsabile della concessionedel contributo | Natura dell’agevolazione (contributo c/capitale,finanziamento, ..) | Importo agevolazione erogata in Euro\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**\*** Nel caso di finanziamento, deve essere indicata l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) Dichiara inoltre di:

essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsita# negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs. 196/2003) 1

*\*\*\**

2

(\*) I contributi di cui al presente bando sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) nr. 023/2831 “de minimis generale” della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15/12/2023 che recita:

all’art. 3, comma 2: L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000EUR nell’arco di tre anni.

All’art. 3, comma 4: Il massimale di cui al paragrafo 2 si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.

all’art. 5, comma 2: Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione

(22)e del regolamento (UE) n. 717/2014(23)della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

all’articolo 1 – Campo di applicazione

1.Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

1. *aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;*
2. *aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;*
3. *aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;*
4. *aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:*
	1. *qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;*
	2. *qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*
5. *aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;*
6. *aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.*

Informativa

1. *Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al*

Regolamento (UE) nr. 023/2831 “de minimis generale” della Commissione del 13 dicembre 20233,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15/12/2023 *e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.*

1. *Beneficiari: imprese*
2. *Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 300.000,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa.*
3. *Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti.. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.*
4. *Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL). L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.*

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Modalità di calcolo:

per contributo a fondo perduto: ESL = importo contributo; per prestito agevolato (es. di calcolo: [http://www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it/) – calcolo ESL finanziamento agevolato)

1. *È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.*
2. *Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.*
3. *DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014*

Si definisce «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

* 1. *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il*

«capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

* 1. *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da par*4*te*

dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per

«società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

* 1. *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
	2. *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
	3. *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
		1. *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*
		2. *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.*

 lì#, / / Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

5